



Bruxelles, 23 gennaio 2019
(OR. en)

5486/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0136(COD)**

**CODEC 136
CADREFIN 26
RESPR 5
POLGEN 7
FIN 54
PE 11**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 gennaio 2019)

I. INTRODUZIONE

I relatori Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES) e Petri SARVAMAA (PPE, FI) hanno presentato, a nome della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci, una relazione contenente 68 emendamenti (emendamenti 1-68) alla proposta di regolamento.

Inoltre, il gruppo politico ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 69), il gruppo politico Verts/ALE ha presentato 4 emendamenti (emendamenti 70-73), il gruppo politico EFDD ha presentato un emendamento (emendamento 74), il gruppo politico ENF ha presentato 3 emendamenti (emendamenti 75-77), un gruppo di 40 deputati ha presentato un emendamento (emendamento 78) e il gruppo GUE/NGL ha presentato 4 emendamenti (emendamenti 79-82).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 gennaio 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-68 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello Stato di diritto negli Stati membri *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) *Lo Stato di diritto è uno dei valori essenziali su cui si fonda l'Unione. Come sancisce l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, questi valori sono comuni agli Stati membri.*

Emendamento

(1) *L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nei criteri di adesione all'Unione. Come sancisce l'articolo 2 TUE, questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.*

¹ La questione è stata rinviata alle commissioni competenti in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0469/2018).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero rispettare i propri obblighi e dare l'esempio ottemperandovi veramente e progredire verso una cultura condivisa dello Stato di diritto, quale valore universale che tutti gli interessati devono applicare in modo uniforme. Il pieno rispetto e la promozione di tali principi sono presupposti essenziali della legittimità del progetto europeo nel suo complesso e una condizione fondamentale per consolidare la fiducia dei cittadini nell'Unione e garantire l'efficace attuazione delle sue politiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione può agire per tutelare i suoi fondamenti costituzionali e i valori comuni su cui si basa, inclusi i suoi principi di bilancio. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, così come i paesi candidati, sono tenuti a rispettare, tutelare e promuovere tali principi e valori e hanno un obbligo di leale cooperazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità⁷, certezza del diritto⁸, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo⁹, separazione dei poteri¹⁰ e tutela giurisdizionale effettiva **da parte di** organi giurisdizionali indipendenti^{11,12},

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16,

Emendamento

(2) Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i valori della democrazia e **il rispetto per** i diritti fondamentali, sotto il controllo di un organo giurisdizionale indipendente e imparziale. Esso esige, in particolare, il rispetto dei principi di legalità⁷, **compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di applicazione delle leggi**, certezza del diritto⁸, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo⁹, separazione dei poteri¹⁰, **accesso alla giustizia** e tutela giurisdizionale effettiva **dinanzi ad** organi giurisdizionali indipendenti **e imparziali**^{11,12}. **Tali principi trovano riscontro, tra l'altro, a livello della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e sono inoltre alla base della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**^{12 bis}.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16,

ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41.

¹² Comunicazione della Commissione "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto", COM(2014)0158 final, allegato I.

ECLI:EU:C:2016:861, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punto 58.

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41; *sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67.*

¹² Comunicazione della Commissione "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto", COM(2014)0158 final, allegato I.

^{12a} Relazione della commissione di Venezia del 4 aprile 2011, studio n. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I criteri di adesione, o criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, rappresentano le condizioni fondamentali che tutti i paesi candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea. Tali criteri comprendono l'esistenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato; la capacità di rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) In caso di mancato rispetto, da parte di un paese candidato, delle norme, dei valori e dei principi democratici richiesti, l'adesione di tale paese all'Unione è ritardata fino a quando esso non soddisfi pienamente dette norme. Gli obblighi che incombono ai paesi candidati in base ai criteri di Copenaghen continuano ad applicarsi agli Stati membri dopo l'adesione all'Unione, in virtù dell'articolo 2 TUE e del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4 TUE. È dunque opportuno sottoporre gli Stati membri a valutazioni periodiche per verificare che le loro leggi e prassi continuino a rispettare tali criteri nonché i valori comuni su cui si fonda l'Unione, predisponendo così un solido quadro giuridico e amministrativo per l'attuazione delle politiche dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) *Lo Stato di diritto è una condizione sine qua non* per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa.

(3) *Anche se non esiste una gerarchia tra i valori dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto è essenziale* per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l'Unione, quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti

fondamentali: non può esistere l'uno senza gli altri, e viceversa. ***La coerenza e corrispondenza della politica interna ed esterna in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali è essenziale per la credibilità dell'Unione.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) ***Gli organi giurisdizionali dovrebbero agire in modo indipendente e imparziale*** e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

(6) ***L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura andrebbero sempre garantite*** e i servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. Dovrebbero disporre di risorse sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e nel pieno rispetto del diritto a un processo equo. Queste condizioni sono richieste come garanzia minima contro decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano ***intaccare questi principi fondamentali*** e ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) ***L'indipendenza delle procure e della magistratura include l'indipendenza formale (de jure) ed effettiva (de facto) delle autorità inquirenti e giudiziarie e dei singoli pubblici ministeri e magistrati.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il rispetto dello Stato di diritto non è solo **importante** per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano **al massimo** se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

Emendamento

(8) Il rispetto dello Stato di diritto non è solo **essenziale** per i cittadini dell'Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l'innovazione, gli investimenti, **la coesione economica, sociale e territoriale** e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano **in modo sostenibile solo** se è in vigore un quadro di riferimento giuridico e istituzionale solido.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'integrazione dei meccanismi di monitoraggio esistenti dell'Unione, quali il meccanismo di cooperazione e verifica, il quadro di valutazione UE della giustizia e le relazioni sulla lotta alla corruzione, in un quadro più ampio di monitoraggio dello Stato di diritto potrebbe fornire meccanismi di controllo più efficienti ed efficaci per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Mancanza di trasparenza, discriminazione arbitraria, distorsione della concorrenza e condizioni di disparità nel mercato interno e al di fuori di esso, incidenza sull'integrità del mercato interno e sull'equità, sulla stabilità e sulla legittimità del sistema fiscale, maggiori disparità economiche, concorrenza sleale tra Stati, malcontento sociale, sfiducia e deficit democratico sono alcuni degli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) L'Unione dispone di un ampio ventaglio di strumenti e procedure per garantire la piena e corretta applicazione dei principi e valori sanciti nel trattato sull'Unione europea, ma al momento manca una reazione rapida ed efficace da parte delle sue istituzioni, in particolare per garantire una sana gestione finanziaria. Affinché risultino adeguati ed efficaci, gli strumenti esistenti dovrebbero essere applicati nonché valutati e integrati in un meccanismo relativo allo Stato di diritto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

(11) Le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, che si ripercuotono in particolare sul buon funzionamento delle autorità pubbliche e sull'effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell'Unione. ***Per garantire non solo gli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'efficace riscossione delle entrate, ma anche la fiducia dell'opinione pubblica nell'Unione e nelle sue istituzioni, sono necessarie indagini efficienti su tali carenze, unite all'applicazione di misure efficaci e proporzionate qualora sia riscontrata una carenza generalizzata. In ultima analisi, solo un sistema giudiziario indipendente che protegga lo Stato di diritto e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri è in grado di garantire che i fondi provenienti dal bilancio dell'Unione siano sufficientemente protetti.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'entità dell'evasione e dell'elusione fiscale è stimata dalla Commissione in 1 000 miliardi di EUR all'anno. Le ricadute negative di tali pratiche sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sui cittadini sono evidenti e potrebbero compromettere la fiducia nella democrazia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *L'elusione fiscale aziendale incide direttamente sui bilanci degli Stati membri e dell'Unione e sulla ripartizione degli oneri fiscali tra le categorie di contribuenti e tra i fattori economici.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) *Gli Stati membri dovrebbero applicare pienamente il principio di leale cooperazione in materia di concorrenza fiscale.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quinquies) *La Commissione, nella sua funzione di custode dei trattati, dovrebbe assicurare la conformità al diritto dell'Unione e al principio di leale cooperazione tra gli Stati membri.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 sexies) La valutazione e il monitoraggio delle politiche fiscali degli Stati membri a livello di Unione assicurerebbe che non siano attuate nuove misure fiscali dannose negli Stati membri. Il controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, delle loro giurisdizioni, regioni o altre strutture amministrative, dell'elenco comune dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative tutelerebbe il mercato unico e ne garantirebbe il corretto e coerente funzionamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) L'individuazione di una carenza generalizzata richiede **una** valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione **potrebbe** fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti **disponibili** e da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni **e reti** internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa e le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia.

(12) L'individuazione di una carenza generalizzata richiede **un'accurata** valutazione qualitativa da parte della Commissione. La valutazione **dovrebbe essere obiettiva, imparziale e trasparente e** fondarsi sulle informazioni provenienti da tutte le fonti **pertinenti, tenendo conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli dell'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione nonché delle linee guida utilizzate nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica per seguire i progressi realizzati da uno Stato membro, e sulle**

informazioni provenienti da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea *e della Corte europea per i diritti dell'uomo, le risoluzioni del Parlamento europeo*, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni di organizzazioni internazionali pertinenti, quali gli organi del Consiglio d'Europa, *incluso segnatamente l'elenco dei criteri dello Stato di diritto adottato dalla commissione di Venezia, e delle reti internazionali pertinenti, quali* le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Dovrebbe essere istituito un gruppo consultivo di esperti indipendenti in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio con l'obiettivo di assistere la Commissione nella valutazione delle carenze generalizzate. Tale gruppo dovrebbe effettuare una valutazione annuale indipendente delle questioni relative allo Stato di diritto in tutti gli Stati membri che incidono o rischiano di incidere sulla sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto delle informazioni provenienti da tutte le fonti pertinenti e dagli enti riconosciuti. Nell'adozione di una decisione in merito all'adozione o alla revoca di eventuali misure, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i pertinenti pareri espressi da tale gruppo di esperti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno stabilire le **eventuali** misure **che verrebbero adottate** in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari.

Emendamento

(13) È opportuno stabilire le misure **da adottare** in caso di carenze generalizzate e la procedura da seguire per la loro adozione. Dette misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di concludere nuovi impegni con i destinatari.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Qualora vengano adottate misure in caso di carenze generalizzate, è fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari e beneficiari finali siano adeguatamente tutelati. Nel valutare l'adozione di misure, la Commissione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari e beneficiari finali. Per rafforzare la tutela dei destinatari o beneficiari finali, la Commissione dovrebbe fornire informazioni e orientamenti attraverso un sito web o un portale Internet, assieme a strumenti adeguati per informare la Commissione delle eventuali violazioni dell'obbligo giuridico delle entità governative e degli Stati membri di continuare a effettuare pagamenti dopo l'adozione di misure sulla base del presente regolamento. Ove necessario, per garantire che qualsiasi

importo dovuto da entità governative o da Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, la Commissione dovrebbe essere in grado di recuperare i pagamenti effettuati a favore di tali entità o, se del caso, di effettuare una rettifica finanziaria riducendo il sostegno a un programma e di trasferire un importo equivalente alla riserva dell'Unione da utilizzare a favore dei destinatari o dei beneficiari finali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione *al Consiglio, il quale dovrebbe deliberare su proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.*

Emendamento

(15) Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente regolamento e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte a norma dello stesso, è opportuno conferire competenze di esecuzione *alla* Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In considerazione del loro impatto sul bilancio dell'Unione, le misure imposte a norma del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore

solo dopo che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato lo storno, verso una riserva di bilancio, di un importo pari al valore della misura adottata. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tali storni dovrebbero essere considerati approvati a meno che, entro un periodo stabilito, il Parlamento europeo o il Consiglio, quest'ultimo deliberando a maggioranza qualificata, non li modifichino o non li respingano.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Lo Stato membro dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione *e il Consiglio dovrebbero* tenere conto delle osservazioni presentate.

Emendamento

(16) Prima di proporre l'adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi esista una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. ***La Commissione dovrebbe informare senza indugi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi notifica di questo tipo e ai contenuti della stessa.*** Lo Stato membro ***interessato*** dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione ***dovrebbe*** tenere conto delle osservazioni presentate.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che **il Consiglio, su proposta della** Commissione, le revochi con effetto sospensivo.

Emendamento

(17) Qualora la situazione che ha portato all'istituzione delle misure sia stata risolta in misura sufficiente, è opportuno che **la** Commissione le revochi con effetto sospensivo **e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare in tutto o in parte la riserva di bilancio relativa alla misura in questione.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) **La Commissione dovrebbe tenere il Parlamento europeo informato di tutte le misure proposte e adottate a norma del presente regolamento,**

Emendamento

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "Stato di diritto": **il valore** dell'Unione **sancito** all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, **che** comprende i principi di: legalità, secondo

Emendamento

(a) "Stato di diritto": **da intendersi tenendo conto dei valori** dell'Unione **sanciti** all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea **e dai criteri di adesione**

cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva **da parte di giudici** indipendenti, **compreso** dei diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza **davanti** alla legge;

all'Unione di cui all'articolo 49 del trattato; esso comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; **accesso alla giustizia e** tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti **e imparziali**, compreso dei diritti fondamentali **sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai trattati internazionali in materia di diritti umani**; separazione dei poteri; **non-discriminazione** e uguaglianza **di fronte** alla legge;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "carezza generalizzata riguardante lo Stato di diritto": prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto;

Emendamento

(b) "carezza generalizzata riguardante lo Stato di diritto": prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto, **qualora incida o rischi di incidere sui principi della sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; una carezza generalizzata riguardante lo Stato di diritto può anche essere la conseguenza di una minaccia sistemica ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE che incida o rischi di incidere sui principi di una sana gestione finanziaria o sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;**

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "soggetto pubblico": **le** autorità **pubbliche** a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell'articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) [...] (di seguito il "regolamento finanziario").

Emendamento

(c) "soggetto pubblico": **qualsiasi** autorità **pubblica** a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, punto 42, del regolamento (UE, Euratom) **2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ bis** (di seguito il "regolamento finanziario").

^{1 bis} **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.**

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Carenze generalizzate

In particolare, sono considerati carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto in uno Stato membro, qualora compromettano o rischino di

compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, gli elementi seguenti:

(a) le minacce all'indipendenza della magistratura, compresa qualsiasi limitazione della capacità di esercitare autonomamente le funzioni giurisdizionali conseguita intervenendo dall'esterno sulle garanzie di indipendenza, limitando l'attività giudicante su ordine esterno, rivedendo arbitrariamente le norme relative alla nomina o alle condizioni di servizio del personale giudiziario o influenzando il personale giudiziario in qualsiasi modo che ne metta a repentaglio l'imparzialità o interferendo con l'indipendenza dei rappresentanti legali;

(b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

(c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge;

(d) la compromissione della capacità amministrativa degli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa la capacità di attuare efficacemente le norme, i criteri e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'Unione;

(e) le misure che ledono la tutela della confidenzialità fra avvocato e cliente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Misure

Emendamento

*Rischi per gli interessi finanziari
dell'Unione*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Sono adottate opportune misure qualora* una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro *comprometta* o *rischi di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria* o *la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare:*

Emendamento

1. *Può essere constatata* una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro *qualora uno o più delle seguenti, in particolare, sia compromessa* o *rischi di essere compromessa:*

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni, *nonché nell'esercizio del monitoraggio e del controllo;*

Emendamento

(a) il corretto funzionamento delle autorità di tale Stato membro che eseguono il bilancio dell'Unione, in particolare nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il corretto funzionamento dell'economia di mercato, rispettando al riguardo la concorrenza e le forze di mercato dell'Unione, nonché attuando efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione, compreso il rispetto della finalità dell'unione politica, economica e monetaria;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) la corretta operatività delle autorità preposte al controllo finanziario, al monitoraggio e agli audit interni ed esterni, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione finanziaria e di rendicontazione;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

(b) il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale nella repressione delle frodi, ***includere le frodi fiscali***, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

Emendamento

(c) l'effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), **a ter)** e b);

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la prevenzione e la repressione delle frodi, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

Emendamento

(d) la prevenzione e la repressione delle frodi, **includere le frodi fiscali**, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione del bilancio dell'Unione, nonché l'imposizione di sanzioni effettive e dissuasive ai beneficiari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la prevenzione e la repressione dell'evasione fiscale e della concorrenza fiscale e la corretta operatività delle autorità che partecipano alla cooperazione amministrativa in materia fiscale;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione.

Emendamento

(f) l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e, ***se lo Stato membro interessato vi aderisce***, con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) la corretta esecuzione del bilancio dell'Unione a seguito di una violazione sistematica dei diritti fondamentali.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Possono, in particolare, essere considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto:

(a) le minacce all'indipendenza della magistratura;

(b) l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche,

soppresso

incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse;

(c) il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Gruppo di esperti indipendenti

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti indipendenti (in appresso "il gruppo").

Detto gruppo è composto da esperti indipendenti specializzati in diritto costituzionale e questioni finanziarie e di bilancio. I parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro nominano un esperto, mentre il Parlamento europeo ne nomina cinque. Il gruppo è composto in modo tale da garantire l'equilibrio di genere.

Laddove opportuno, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 6, possono essere invitati a partecipare al gruppo, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle organizzazioni e delle reti interessate, quali la Federazione europea delle accademie delle scienze umane e umanistiche, la Rete europea

delle istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi del Consiglio d'Europa, la Commissione europea per l'efficacia della giustizia, il Consiglio degli ordini forensi europei, la Rete per la giustizia fiscale, le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

2. Nell'espletare la propria mansione consultiva, il del gruppo si pone l'obiettivo di sostenere la Commissione nell'identificazione delle carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro, che compromettono, o rischiano di compromettere, i principi della sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Il gruppo esamina annualmente la situazione in tutti gli Stati membri sulla base di criteri quantitativi e qualitativi e di informazioni, tenendo debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Ogni anno il gruppo pubblica un riepilogo dei risultati ottenuti.

4. Nell'ambito del suo compito consultivo e tenendo conto dell'esito delle considerazioni di cui al paragrafo 2, il gruppo può esprimere un parere su una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro.

Nell'esprimere un parere, il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non risulti possibile raggiungere un consenso, il parere del gruppo è espresso a maggioranza semplice dei suoi membri.

5. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere pertinente espresso dal gruppo a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

6. Il gruppo elegge il proprio presidente tra i suoi membri e stabilisce il proprio regolamento interno.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Contenuto delle misure

Emendamento

Misure *per la tutela del bilancio dell'Unione*

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Possono essere adottate una o più delle seguenti *opportune* misure:

Emendamento

1. ***Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, possono*** essere adottate una o più delle seguenti misure:

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

Emendamento

3. Le misure adottate sono proporzionate alla natura, alla gravità, ***alla durata*** e alla portata della carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto. Esse devono, nella misura del possibile, riguardare le azioni dell'Unione effettivamente o potenzialmente compromesse da tale carenza.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari finali circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale Internet.

La Commissione mette altresì a disposizione su detto sito web o portale gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari finali di informare la Commissione in merito a qualsivoglia violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari o beneficiari finali, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell'Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva XXX (direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali ai sensi del presente paragrafo possono essere prese in considerazione dalla Commissione solo se accompagnate da una prova che il destinatario finale o beneficiario finale interessato ha sporto una denuncia formale all'autorità competente.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. In base alle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari finali a norma del paragrafo 3 bis, la Commissione garantisce che qualsivoglia importo dovuto da enti governativi o dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2 sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali.

Ove necessario:

(a) con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione:

(i) recupera il pagamento effettuato a favore di uno degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), del regolamento finanziario, per un importo equivalente all'importo non versato ai destinatari finali o ai beneficiari finali in violazione del paragrafo 2 del presente articolo;

(ii) trasferisce un importo equivalente all'importo di cui al punto precedente alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

(b) con riferimento ai fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e gestiti a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:

(i) l'obbligo delle autorità governative o degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo è considerato un obbligo incombente agli Stati membri ai sensi dell'[articolo 63] del regolamento XXX (regolamento RDC). Qualesivoglia violazione di tale obbligo è trattata in conformità dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC);

(ii) l'importo risultante dalla riduzione del sostegno a un programma derivante dai fondi, in applicazione dell'[articolo 98] del regolamento XXX (regolamento RDC), è trasferito dalla Commissione alla riserva dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP). Tale importo è considerato quale margine lasciato disponibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP) e viene mobilitato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento XXX del Consiglio (regolamento QFP), a beneficio, per quanto possibile, dei destinatari finali o dei beneficiari finali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione.

Emendamento

1. Se ritiene che vi siano motivi fondati per concludere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione, ***tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo***, trasmette allo Stato membro in questione una notifica scritta in cui espone i motivi sui quali ha fondato la propria conclusione. ***La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della medesima.***

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **può tener** conto di tutte le informazioni pertinenti, **comprese** le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

Emendamento

2. ***Nel valutare se le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, la Commissione tiene*** conto di tutte le informazioni pertinenti, ***compresi i pareri del gruppo***, le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, ***le risoluzioni del Parlamento europeo***, le relazioni della Corte dei conti e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni ***e reti*** internazionali competenti. ***La Commissione tiene altresì conto dei criteri utilizzati nel contesto dei negoziati di adesione all'Unione, in particolare dei capitoli sull'acquis concernenti il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, la giustizia, la libertà e la sicurezza, il controllo finanziario e la tassazione, nonché degli orientamenti utilizzati nel contesto del meccanismo di cooperazione e verifica al fine di monitorare i progressi compiuti da uno Stato membro.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro interessato fornisce **tutte** le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a **1** mese dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.

Emendamento

4. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie e può formulare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a **un mese o superiore a tre mesi** dalla data di notifica della conclusione. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l'adozione di misure correttive.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al momento di decidere se **presentare** o meno una **proposta di decisione sulle opportune misure**, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte.

Emendamento

5. Al momento di decidere se **adottare** o meno una **decisione su qualsivoglia misura di cui all'articolo 4**, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell'adeguatezza delle misure correttive proposte. **La Commissione decide in merito al seguito da dare alle informazioni ricevute entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data in cui ha ricevuto dette informazioni.**

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre la Commissione tiene debitamente conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al paragrafo 2.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto,

Emendamento

6. Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto,

la Commissione *presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportune* misure.

la Commissione *adotta una decisione sulle misure di cui all'articolo 4 mediante un atto di esecuzione.*

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso una riserva di bilancio di un importo equivalente al valore delle misure adottate.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. In deroga all'articolo 31, paragrafi 4 e 6, del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla proposta di storno entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. La proposta di storno è considerata approvata a meno che, entro tale periodo di quattro settimane, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei voti espressi, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, la modifichino o la respingano. Se il Parlamento europeo o il Consiglio modifica la proposta di storno, si applica l'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento finanziario.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. La decisione di cui al paragrafo 6 entra in vigore se, entro il periodo di cui al paragrafo 6 ter, né il Consiglio né il Parlamento europeo respinge la proposta di storno.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che questo decida, a maggioranza qualificata, di respingere la proposta entro un mese dalla sua adozione da parte della Commissione.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo così modificato come decisione del Consiglio.

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.

Emendamento

1. Lo Stato membro interessato può, in qualsiasi momento, presentare alla Commissione ***una notifica formale contenente*** elementi idonei a dimostrare che la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto è stata colmata o ha cessato di esistere.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le ***opportune misure***, la Commissione ***presenta al Consiglio una proposta di*** decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7.

Emendamento

2. ***Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa***, la Commissione, ***tenendo conto dei pareri espressi dal gruppo***, valuta la situazione nello Stato membro interessato ***entro un termine indicativo di un mese e, in ogni caso, entro un termine ragionevole dalla data di ricezione della notifica formale***. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le ***misure di cui all'articolo 4***, la Commissione ***adotta senza indugio*** una decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. ***Nel momento in cui adotta la sua decisione, la Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per sciogliere, in tutto o in parte, la riserva di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 6 bis***. Si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6, ***6 ter*** e ***6 quater***.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2.

Emendamento

3. Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l'anno n+2. ***A partire dall'anno n+3, un importo equivalente agli impegni sospesi è iscritto nella riserva dell'Unione per gli impegni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) XXXX del Consiglio (regolamento QFP).***

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Informazioni al Parlamento europeo

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo delle eventuali misure proposte o adottate a norma degli articoli 4 e 5.

Emendamento

soppresso

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Comunicazione

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, in particolare sull'efficacia delle misure adottate, se presenti, al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Se necessario, la relazione è corredata di proposte adeguate.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Inclusione nel regolamento finanziario.

Il contenuto del presente regolamento è inserito nel regolamento finanziario in occasione della prossima revisione dello stesso.